

## **CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA E L'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
  - promuove, realizza e coordina attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati;
  - promuove l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca in collaborazione con le Università, ed ogni altra iniziativa di carattere formativo;
  - promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
  - favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;
- premesso che all'art. 27 del proprio Statuto, INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati, secondo modalità definite dal disciplinare di associatura all'INAF
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- considerato che le attività delle Università nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti;
- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INAF, l'interesse reciproco per la presenza di Sezioni INAF nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INAF e di favorire il coordinamento con le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti;
- tenuto conto che l'INAF si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale, osservativa e teorica nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività svolta dall'INAF in tali settori;
- tenuto conto che l'INAF intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche finalizzate alle tematiche dell'astronomia e dell'astrofisica, con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;
- premesso che l'INAF considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede

altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### TRA

L'Università degli Studi del Salento (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Zara, nato a.....il ....., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....

#### E

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito detto INAF) in persona del suo Presidente prof. Nicola D'Amico, nato a .....il ....., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data.....

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### ART. 2

2.1 - L'Università ospita la locale Sezione INAF (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Matematica e Fisica 'Ennio De Giorgi' (nel seguito detto Dipartimento).

##### ART. 3

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento e, per quanto riguarda l'INAF, al Responsabile della Sezione individuato da INAF in base al proprio Disciplinare per le associazioni.

3.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi, eventualmente proponendo modifiche da apportare al rinnovo della stessa.

##### ART. 4

4.1 - I programmi di ricerca della Sezione, allineati a quanto riportato nel piano triennale dell'INAF, saranno svolti sentito il Direttore del Dipartimento, in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

## ART. 5

5.1 - Il Responsabile della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento. Le attività potranno utilizzare, in tutto o in parte, specifici fondi predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca anche attraverso bandi competitivi ai quali gli associati alla Sezione potranno partecipare;

5.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INAF, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, ed a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

## ART. 6

6.1 - L'INAF, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Responsabile della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

6.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

6.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

6.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

6.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF sono indicati nell'Allegato n. 2.

6.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INAF ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

6.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione ad altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

6.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

6.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INAF, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Responsabile della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

6.11- L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INAF di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sezione, eventualmente anche a spese dell'INAF, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INAF è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

#### ART. 7

7.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

7.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra Direttore e Responsabile.

7.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INAF garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

7.4 – Il Responsabile della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INAF.

#### ART. 8

8.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INAF i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

#### ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INAF può svolgere i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti, distaccato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Responsabile della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INAF con le stesse regole in vigore per il personale universitario. L'accesso al di fuori dell'orario ufficiale di apertura per motivi legati a particolari esigenze della ricerca o di funzionamento dei laboratori deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Sezione, previo accordo con il Direttore del Dipartimento.

## ART. 10

10.1 - INAF potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica a titolo gratuito, al personale universitario. Tale personale sarà associato ad INAF secondo le regole del Disciplinare di associatura dell'Ente.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca di cui al comma 1 deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 – Gli incarichi di cui al comma 1 potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Disciplinare dell'INAF, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

10.4 - L'INAF prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Responsabile della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.6 – Il personale di ricerca dell'INAF, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

I Regolamenti universitari, ove non già previsto, determinano al riguardo, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INAF possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.7 – I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso l'INAF per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del consiglio di dipartimento di afferenza. Durante tale periodo il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario / astronomo ordinario, professore associato / astronomo associato, ricercatore universitario / ricercatore astronomo;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale di ricerca dell'INAF può essere distaccato presso i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca dell'Università per svolgere, per periodi predeterminati attività didattica e di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'INAF, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'INAF cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'INAF:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'INAF;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze astronomo ordinario / professore ordinario, astronomo associato / professore associato, astronomo ricercatore / ricercatore universitario;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

10.8- Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

## ART. 11

11.1 - L'INAF individua nel Responsabile della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel persona del Direttore del Dipartimento. I datori di lavoro dell'Università e dell'INAF, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale del Dipartimento con incarico di collaborazione attribuito secondo le modalità espresse nel Disciplinare INAF, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INAF assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INAF o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INAF, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università. L'Università e l'INAF definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INAF le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni.

11.4 - L'INAF è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate

nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INAF che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.5 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INAF, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INAF assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.6 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

11.7 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INAF, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INAF attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Responsabile della Sezione INAF si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento segnalerà entro 30 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Responsabile della Sezione INAF sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INAF.

## ART. 12

12.1 - L'INAF e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INAF ai sensi del precedente articolo 9 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INAF in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### ART. 13

13.1 – Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INAF e da un terzo membro nominato di comune accordo.

#### ART. 14

14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

#### ART. 15

15.1 - La presente Convenzione è redatta in duplice originale e sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata.

#### ART. 16

16.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.



Allegato n. 1  
Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici  
dell'INAF messi a disposizione del Dipartimento

- a) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INAF
- b) Accesso alle riviste per le quali INAF ha sottoscritto abbonamenti
- c) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INAF

Allegato n. 2  
Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti  
del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Microscopio elettronico a scansione
- d) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INAF
- e) Magazzino
- f) Fotocopiatrici

Allegato n. 3  
Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF

- a) Uffici (stanze N. ...TBD, ciascuna di circa 21 mq) per ricercatori e/o associati INAF eventualmente distaccati
- b) Laboratorio di astrofisica costituito da:
  - un ambiente (circa 60 mq) attrezzato per l'analisi spettrofotometrica di materiali compatti e particolati di interesse astrofisico e planetologico
  - un ambiente (circa 60 mq) per il taglio, la preparazione, ed il trattamento termico a cui sottoporre i materiali prima dell'analisi (weathering)
  - una camera oscura (circa 18 mq) con banco ottico
- c) Saletta riunioni

Allegato n. 4  
Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)
- e) Documentazione

Allegato n. 5  
Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INAF

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico

